



**REGOLAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
DI ENEL S.P.A.**

**Documento approvato dal Collegio Sindacale di Enel S.p.A.
nella riunione del 4 luglio 2024**

INDICE

1 – Principi generali	3
2 – Composizione del Collegio Sindacale	3
3 – Ruolo del Presidente del Collegio Sindacale.....	4
4 – Il Segretario del Collegio Sindacale	5
5 – Convocazione e svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale.....	6
6 – Verbalizzazione delle riunioni del Collegio Sindacale.....	9
7 – Obblighi di riservatezza.....	12
8 – Approvazione del Regolamento e sue modifiche.....	12

ART. 1

Principi generali

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Collegio Sindacale (di seguito, anche, il “Collegio” o l’”Organo di Controllo”) di Enel S.p.A. (di seguito “Enel” o la “Società”), nel rispetto e quale declinazione delle norme di legge e regolamentari, di quelle statutarie, nonché dei principi sanciti dal Codice italiano di *Corporate Governance* (di seguito il “Codice di *Corporate Governance*”) e dalle Norme di Comportamento del collegio sindacale di società quotate, predisposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito le “Norme di Comportamento”).
- 1.2. Tale Regolamento è osservato ed applicato da tutti i componenti del Collegio Sindacale e, per quanto di pertinenza, dal Segretario del Collegio.

ART. 2

Composizione del Collegio Sindacale

- 2.1 I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall’Assemblea dei Soci nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto, che disciplinano anche l’individuazione del Presidente del Collegio Sindacale.
- 2.2 Ciascun Sindaco assicura una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti implicati dalla carica.
- 2.3 In occasione della prima riunione, dopo l’avvenuta nomina e l’insediamento, il Collegio Sindacale verifica la sussistenza in capo a ciascuno dei suoi componenti dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto, nonché dal Codice di *Corporate Governance*.

ART. 3

Ruolo del Presidente del Collegio Sindacale

- 3.1 Il Presidente svolge funzioni di impulso riguardo al funzionamento del Collegio Sindacale e di coordinamento dei relativi lavori, pur non avendo compiti diversi e/o attribuzioni sovraordinate rispetto agli altri Sindaci. In particolare, il Presidente:
- a) convoca le adunanze del Collegio Sindacale e ne fissa l'ordine del giorno sulla base del calendario delle riunioni predisposto con il supporto del Segretario del Collegio e previamente condiviso dall'intero Organo di Controllo;
 - b) cura che tutti gli intervenuti alle riunioni del Collegio Sindacale siano identificati e che la loro partecipazione risulti a verbale;
 - c) provvede affinché a tutti i componenti del Collegio Sindacale sia trasmessa – in coerenza con il termine di preavviso disciplinato dall'art. 5.7 del presente Regolamento – la documentazione relativa ai vari argomenti all'ordine del giorno, assicurando la completezza e l'adeguatezza della documentazione stessa;
 - d) presiede le adunanze del Collegio Sindacale e ne dirige e modera il dibattito, assicurando che siano trattate con priorità le questioni rilevanti e urgenti e garantendo che al relativo esame sia dedicato il tempo necessario;
 - e) riferisce senza indugio agli altri Sindaci ogni informazione rilevante ai fini dell'attività di vigilanza del Collegio Sindacale di cui venga a conoscenza anticipatamente in relazione al proprio ruolo;
 - f) può invitare a partecipare alle adunanze del Collegio Sindacale – con il consenso degli altri Sindaci – esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi, la cui presenza possa risultare di ausilio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
 - g) cura che il processo di verbalizzazione delle riunioni del Collegio Sindacale si svolga in modo accurato e tempestivo;

- h) con il consenso degli altri Sindaci, cura la trasmissione dei verbali delle riunioni del Collegio Sindacale o di estratti di questi a soggetti che ne abbiano fatta motivata richiesta e che, siano legittimati a riceverli. In fase di trasmissione, tali soggetti – ad eccezione delle pubbliche autorità - sono richiamati agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- i) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- j) cura l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione del Collegio Sindacale, nonché l'adozione di opportune misure correttive per fare fronte ad eventuali carenze riscontrate;
- k) si coordina con il Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché tutti i componenti del Collegio Sindacale possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza della struttura organizzativa della Società e dei settori di attività in cui essa opera, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.

ART. 4

Il Segretario del Collegio Sindacale

- 4.1 Il Collegio Sindacale, in fase di insediamento, di norma su proposta del Presidente, può nominare con apposita deliberazione il Segretario del Collegio. Nel corso del mandato, il Segretario può essere sostituito, sempre con specifica delibera del Collegio.
- 4.2 Il Segretario svolge il ruolo di coadiutore del Collegio, anche ai sensi delle norme di legge applicabili.
- 4.3 Il Segretario:
 - a) è persona di fiducia del Collegio ed è di norma individuato nell'ambito delle risorse in organico all'Unità *Corporate Affairs* di Enel, d'intesa con il Responsabile di quest'ultima;

- b) è tenuto ai medesimi obblighi di riservatezza dei componenti del Collegio Sindacale e non può riferire ad alcuno i contenuti delle riunioni dell'Organo di Controllo;
 - c) svolge funzioni di supporto alle attività del Collegio Sindacale, sia in fase istruttoria che di verifica dell'attuazione delle deliberazioni adottate dall'Organo di Controllo;
 - d) d'intesa con il Presidente, predispone e trasmette ai componenti dell'Organo di Controllo e al Magistrato Delegato della Corte dei Conti l'avviso di convocazione delle riunioni del Collegio Sindacale;
 - e) si occupa della stesura delle bozze dei verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo e cura la trascrizione nell'apposito libro dei verbali approvati dal Collegio.
- 4.4 All'atto della sua nomina, il Segretario si impegna al rispetto del presente Regolamento.

ART. 5

Convocazione e svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale

- 5.1 Il Collegio Sindacale si riunisce presso la sede sociale o altrove ed esercita le proprie funzioni con continuità, secondo il calendario delle adunanze predisposto con il supporto del Segretario del Collegio e previamente condiviso dall'intero Organo di Controllo. Riunioni straordinarie del Collegio Sindacale possono essere convocate in caso di urgenza, ove ne facciano richiesta motivata uno o più Sindaci.
- 5.2 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.
- In casi straordinari, legati a situazioni di emergenza, in cui si preveda la

possibilità di partecipare alla riunione del Collegio Sindacale esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, non è necessaria l'indicazione del luogo della riunione né nell'avviso di convocazione, né nel relativo verbale. Le situazioni di emergenza che giustificano simili modalità di svolgimento della riunione vanno indicate nel verbale.

- 5.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche in modalità congiunta con il Comitato Controllo e Rischi per quanto riguarda le materie da trattare di interesse comune. Tali riunioni formano oggetto di autonoma verbalizzazione, ferma restando la omogeneità del contenuto dei relativi verbali, assicurata dal coordinamento tra le strutture aziendali che supportano il Collegio Sindacale e quelle che supportano il Comitato Controllo e Rischi.
- 5.4 L'avviso di convocazione delle riunioni del Collegio Sindacale – contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e (salvo quanto previsto dall'art. 5.2) del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le modalità previste per la partecipazione alla riunione – è trasmesso, a cura del Segretario del Collegio Sindacale, ai componenti dell'Organo di Controllo e al Magistrato Delegato della Corte dei Conti di norma almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante caricamento sull'apposito portale riservato e comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dagli interessati. Il termine può essere più breve in caso di riunioni del Collegio Sindacale convocate per motivi d'urgenza, nonché per quanto riguarda integrazioni o modifiche delle materie all'ordine del giorno.
- 5.5 L'ordine del giorno delle riunioni del Collegio Sindacale è fissato sulla base di quanto indicato nel calendario delle adunanze predisposto con il supporto del Segretario del Collegio e previamente condiviso dall'intero Organo di Controllo. Resta fermo che ciascun Sindaco può in ogni momento segnalare al Presidente la necessità o l'opportunità di inserire uno o più ulteriori argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno viene integrato ove ne faccia richiesta un componente del Collegio.
- 5.6 Le riunioni del Collegio Sindacale sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sindaco effettivo più anziano.

- 5.7 La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è messa a disposizione dei Sindaci – nonché del Magistrato Delegato della Corte dei Conti – di regola almeno tre giorni prima della data della riunione, fatti salvi i casi di integrazione dell'ordine del giorno. Qualora per particolari motivazioni organizzative e in casi eccezionali non sia possibile rispettare il termine sopra indicato, con il consenso del Presidente del Collegio Sindacale la documentazione è messa a disposizione anche oltre il medesimo termine e comunque, al più tardi, in concomitanza con l'avvio della riunione. In caso di modifiche apportate alla documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, la versione aggiornata di tale documentazione reca chiara evidenza delle modifiche stesse.
- 5.8 La documentazione predisposta in vista delle riunioni del Collegio Sindacale, così come ogni altro documento distribuito nel corso delle medesime riunioni o comunque messo a disposizione dei Sindaci, sono caricati da parte dell'Unità *Corporate Affairs* di Enel e previa verifica da parte del Segretario del Collegio, sull'apposito portale riservato. I Sindaci e il Magistrato Delegato della Corte dei Conti ricevono, all'indirizzo di posta elettronica da essi indicato, un messaggio con cui vengono avvisati dell'avvenuto caricamento.
- 5.9 La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è di norma predisposta in lingua italiana. Possono essere predisposti anche documenti in lingua inglese accompagnati, quando ritenuto necessario o anche solo opportuno dal Presidente del Collegio Sindacale, da traduzioni di cortesia.
- 5.10 Nel caso in cui, nel corso delle riunioni del Collegio Sindacale, quest'ultimo faccia richiesta di approfondimenti e/o della produzione di informazioni e/o documenti integrativi rispetto a quelli resi disponibili, l'esame di tali approfondimenti, informazioni e/o documenti è posto all'ordine del giorno della prima riunione successiva del Collegio.
- 5.11 Alle riunioni del Collegio Sindacale partecipano tutti i Sindaci, salvo impedimenti che ne giustificano l'assenza e che dovranno essere portati tempestivamente a conoscenza del Presidente. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa nel corso dell'esercizio a due riunioni del

Collegio Sindacale decade dall'ufficio.

- 5.12 Il Sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.
- 5.13 Salvo il caso in cui il Collegio Sindacale decida diversamente, alle riunioni dell'Organo di Controllo partecipa il Segretario del Collegio.
- 5.14 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
- 5.15 L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno è stabilito dal Presidente del Collegio Sindacale e può essere diverso – salvo che gli altri Sindaci non si oppongano unanimemente – da quello previsto nell'avviso di convocazione.
- 5.16 Le riunioni del Collegio Sindacale si svolgono in lingua italiana. Ove ritenuto necessario o anche solo opportuno dal Presidente del Collegio Sindacale, può essere messo a disposizione dei partecipanti alla riunione un servizio di traduzione simultanea.
- 5.17 Il Presidente del Collegio Sindacale, con il consenso degli altri Sindaci, può invitare a partecipare alle riunioni dell'Organo di Controllo esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi, la cui presenza possa risultare di ausilio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Tali soggetti sono tenuti all'osservanza dei medesimi obblighi di riservatezza previsti per i Sindaci dall'art. 7 del presente Regolamento.
- 5.18 Al solo fine di agevolare la relativa verbalizzazione, e salvo il caso in cui sia diversamente disposto dal medesimo Organo di Controllo, le riunioni del Collegio Sindacale sono registrate con strumenti audio-video. Le relative registrazioni sono conservate a cura del Segretario del Collegio e sono a disposizione dei Sindaci che ne facciano richiesta, fermo restando che i supporti audio-video e le relative trascrizioni vengono distrutti non appena trascritto a libro il relativo verbale.

ART. 6

Verbalizzazione delle riunioni del Collegio Sindacale

- 6.1 I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale contengono l'indicazione della data e (salvo quanto previsto dall'art. 5.2) del luogo della riunione, dei Sindaci presenti e di quelli assenti – con specifica menzione di quelli che hanno giustificato la propria assenza – della presenza del Magistrato Delegato della Corte dei Conti, nonché degli esponenti delle funzioni aziendali e dei soggetti terzi che vi abbiano eventualmente preso parte e della loro qualifica. I medesimi verbali contengono altresì una sintetica descrizione degli argomenti discussi e degli interventi effettuati, riportano le deliberazioni adottate e fanno menzione dei documenti utilizzati a supporto della discussione dei vari argomenti all'ordine del giorno, che sono conservati a corredo dei verbali medesimi.
- 6.2 La predisposizione della bozza dei verbali delle riunioni del Collegio Sindacale è curata dal relativo Segretario, il quale si avvale a tal fine delle registrazioni delle riunioni stesse. Le modifiche rispetto a tale bozza eventualmente introdotte dai Sindaci ovvero dagli esponenti delle funzioni aziendali o dai soggetti terzi che hanno partecipato alle riunioni sono evidenziate in formato revisione. Una volta completata da parte dei Sindaci la fase di lettura e revisione, il verbale si considera approvato.
- 6.3 La procedura di cui all'art. 6.2 relativa alla definizione dei verbali del Collegio Sindacale viene espletata in modo tempestivo e comunque entro un termine definito con apposita delibera del Collegio Sindacale.
- 6.4 Una volta approvati, i verbali vengono trascritti a cura del Segretario del Collegio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e, quindi, sottoscritti con cadenza almeno semestrale da parte dei Sindaci (per "presa visione", in caso di assenza alla riunione oggetto di verbalizzazione).
- 6.5 Copia del verbale trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale viene messa a disposizione dei Sindaci e del Magistrato

Delegato della Corte dei Conti a cura del Segretario del Collegio mediante caricamento sull'apposito portale riservato. I predetti soggetti ricevono, all'indirizzo di posta elettronica da essi indicato, un messaggio con cui vengono avvisati dell'avvenuto caricamento.

- 6.6 Prima di essere messo in uso, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale viene numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio a cura dell'Unità *Corporate Affairs* di Enel, che provvede alla relativa conservazione in un luogo adeguato, unitamente alla documentazione conservata a corredo dei verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo.
- 6.7 L'accesso al libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e alla documentazione conservata a corredo dei verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo è riservato ai Sindaci. Il relativo accesso per presa visione e/o estrazione di copia da parte di esponenti delle funzioni aziendali ovvero di soggetti terzi non è in linea di principio consentito; sono tuttavia fatti salvi i casi di motivata richiesta formulata da parte di soggetti che abbiano titolo a tale accesso. In tali casi l'accesso può avvenire solo previa esplicita identificazione individuale dei soggetti legittimati e con il consenso di tutti i Sindaci. Ad esclusione delle pubbliche autorità, i soggetti autorizzati si impegnano in forma scritta al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 7 del presente Regolamento. La dichiarazione in questione è conservata agli atti del Collegio Sindacale a cura del Segretario.
- 6.8 Ove sia necessario il rilascio di estratti dei verbali trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, il Segretario del Collegio provvede alla relativa predisposizione. L'attestazione di conformità dell'estratto all'originale è rilasciata da parte del Presidente del Collegio Sindacale.

ART. 7

Obblighi di riservatezza

- 7.1 Con riferimento alle informazioni e ai documenti acquisiti in occasione delle

riunioni del Collegio Sindacale e degli altri organi sociali di Enel e, più in generale, delle attività da essi svolte anche individualmente, i Sindaci – così come il Magistrato Delegato della Corte dei Conti e gli esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi che siano chiamati a prendere parte alle riunioni del Collegio Sindacale e/o che abbiano accesso alla relativa documentazione – sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza contemplati dalla normativa vigente, nonché dalle *policy* e procedure adottate dalla Società, con particolare riferimento a quanto previsto dal “*Regolamento per la gestione interna e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni di carattere aziendale, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e pubblicato in versione aggiornata sul sito internet aziendale (www.enel.com, sezione *governance*).

- 7.2 Il rispetto della confidenzialità è da considerarsi un elemento essenziale per assicurare una trasmissione tempestiva ed esaustiva delle informazioni e della documentazione in vista delle riunioni del Collegio Sindacale.

ART. 8

Approvazione del Regolamento e sue modifiche

- 8.1 Il presente Regolamento è approvato dal Collegio Sindacale con apposita deliberazione e pubblicato sul sito internet aziendale (www.enel.com, sezione *governance*).
- 8.2 Il Collegio Sindacale verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e approva con apposita deliberazione eventuali sue modifiche o integrazioni.